Fallimento
N.
G.D.: dott.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI .....

Sezione 2a Civile - Fallimentare

Fallimento

Curatore: dott. .....

Istanza al giudice delegato per nomina di difensore tributario

Ill.mo Signor Giudice delegato,

l'Ufficio ..... di ..... mi ha notificato, quale curatore del fallimento, avviso di ..... con cui l'Erario si dichiara creditore di lire/euro ..... per imposta ..... riferita a ..... L'asserito credito erariale, con l'aggiunta di sanzioni e interessi per lire/euro ....., aumenta a lire/euro .....

La pretesa dell'Amministrazione, a un primo esame della pratica, non pare fondata in quanto ..... . Occorre pertanto presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ..... entro il .....

Ritengo che sia di rilevante interesse per la massa dei creditori contrastare nel modo più efficiente possibile la pretesa erariale, in quanto essa, se divenisse definitiva, sarebbe successivamente ammessa allo stato passivo (per lo più) in via privilegiata, intaccando così l'attivo fallimentare a danno dei creditori aventi privilegio di grado successivo (e persino dei chirografari). A tal fine appare opportuno affidare il patrocinio del fallimento a un professionista esterno; infatti un mandato specifico, legato all'esito del contenzioso, costituirà - prescindendo dalle competenze professionali del curatore - motivo di particolare impegno da parte dell'incaricato, con apprezzabile utilità per la massa, nonostante il relativo onere.

Può anche osservarsi che il contribuente fallito, a norma dell'art. 12, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di controversia di valore superiore a 5 milioni, deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato; non sarebbe rilevante il fatto che il professionista nominato curatore sia abilitato al patrocinio tributario, giacché il legislatore, nell'accertamento delle qualifiche per prestare la prescritta "assistenza tecnica", ha avuto riguardo alle "parti" del processo tributario, cosicché il professionista abilitato non necessita di difensore solo se fosse "parte" del processo, cosa che non pare verificarsi in fattispecie.

Tutto ciò premesso, a norma degli artt. 25, n. 6, l. fall., e 12, D.lgs. 546/1992, richiamate e fatte proprie le ulteriori argomentazioni a favore del curatore fallimentare di munirsi di assistenza tecnica contenuta nella C.M. 18.12.1996, n. 291/E, *sub* art. 12,

c h i e d o

che la S.V. mi autorizzi a stare in giudizio contro l'Erario per impugnare l'atto suindicato, ma con l'assistenza di un difensore tributario, scelto possibilmente - in considerazione della materia del contendere - tra i dottori commercialisti e, al solo scopo di adempiere con diligenza e spirito di collaborazione ai doveri del mio ufficio, segnalo alla S.V., in ordine alfabetico e a titolo meramente indicativo, i seguenti colleghi specialisti nel contenzioso tributario

Con osservanza.

....., ...

Il Curatore

(dott. .....)